

IL DIRIGENTE

Premesso che nell'ambito della procedura espropriativa attivata dal Comune di Cattolica per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra Via Pantano e Via Garibaldi, veniva depositata presso la Cassa DD.PP. - Tesoreria Prov.le dello Stato di Forlì, l'indennità provvisoria di esproprio di euro 6.363,78

(L. 12.322.000), rifiutata ai sensi dell'art. 12, 3 comma della Legge n. 865/71 dall'espropriando Sig. PIGNINI Sergio, giusta quietanza n. 155 del 31.07.2000, in atti;

- che, con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 19 del 15.01.2001, debitamente notificata alla ditta proprietaria e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Rimini il 3.02.2001 al n. 1447 di R.G. e n. 1006 di R.P. è stato pronunciato l'esproprio ai sensi dell'art. 13 - Legge n. 865/71 ed a favore del Comune di Cattolica, per i terreni di proprietà del Sig. PIGNINI Sergio, catastalmente ivi specificati, aventi una superficie complessiva di mq. 153;

Dato atto che la "Commissione Prov.le Espropri" di Rimini con propria Determinazione n. 32 del 14.02.01, stimava l'indennità definitiva di esproprio di detti terreni per un ammontare di complessivi Euro 15.810,32 (L. 30.613.050) e che tale determinazione veniva debitamente notificata al Sig. PIGNINI Sergio, in data 29.03.2001;

Dato altresì atto che contro detta valutazione il Sig. PIGNINI Sergio, proponeva opposizione avanti la

Corte di Appello di Bologna ai sensi dell'art. 19 - Legge 865/71, giusta atto di citazione notificato al Comune convenuto in data 24.04.2001;

Visto l'atto di G.C. n. 82 del 8.05.2001 con il quale si autorizzava il Sindaco a resistere e stare nell'anzidetto giudizio incaricando, a tale scopo, gli avvocati: Gaetano Rossi di Rimini e Lanfranco Tonini di Bologna, presso il cui studio di Piazza San Domenico n. 5, si eleggeva domicilio;

Vista la sentenza n. 170, in atti, depositata nella Cancelleria della Corte in data 21.01.2004 con la quale, la suddetta autorità giudiziaria, determina l'indennità definitiva di esproprio in Euro 33.964,07 oltre ad Euro 1.527,06 per indennità di occupazione, condannando il Comune al deposito e/o pagamento di dette somme, maggiorate degli interessi legali a far data dal 15.01.2001 al saldo, da calcolare in merito all'indennità di esproprio sulla differenza tra la predetta somma di Euro 33.964,07 e l'importo già depositato di Euro 6.363,78 quindi su un capitale di Euro 27.600,29;

Considerato che il Sig. PAGNINI Sergio, con comunicazione pervenuta in data 3.08.2004 Prot. n. 7982, in atti, si rende disponibile ad un incontro al fine di valutare e concordare una possibile definizione della vertenza sulla base di quanto disposto dalla suindicata sentenza;

- che, a tal proposito, l'ufficio espropri con nota dell'11.08. a firma del responsabile del procedimento, pure in atti, facendo seguito all'incontro del giorno prima, comunica al Sig. PAGNINI la disponibilità del Comune a concludere la pratica in questione sulla base dei conteggi all'uopo sviluppati e riportati nell'anzidetta comunicazione, da cui emerge un totale complessivo da liquidare a suo favore di Euro 33.083,70 oltre alla restituzione del succitato e formalizzato deposito amministrativo coi relativi interessi maturati e maturandi;

Preso atto che il Sig. PAGNINI, con dichiarazione sottoscritta e ricevuta in data 13.09.2004, in atti, accetta gli importi come sopra comunicati, rinunciando altresì al ricorso in Cassazione e chiedendo il pagamento di quanto di sua spettanza nei tempi più brevi possibili;

Ritenuto, quindi, di accettare l'accordo come sopra formalizzato dal Sig. Pagnini, in quanto è pienamente conforme all'orientamento già espresso e concordato dall'Amministrazione che ha ritenuto congrua ed equa la pronunciata sentenza della Corte di Appello;

Ritenuto, altresì, che la restituzione del sopracitato deposito amministrativo dovrà avvenire in esenzione della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 11, comma 5 e segg. della Legge n. 413/91, in quanto trattasi di pagamento riferito a indennità per aree non ricomprese nelle zone A, B, C e D di cui al D.M. del 2.04.1968 n. 1444, dando atto, inoltre, che durante l'evolversi della procedura espropriativa in parola non risultano presentate opposizioni di terzi al pagamento dell'indennità all'epoca determinata;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo Unico Espropri";

Visto l'art. 55 della Legge n. 2359/1865;

Visto l'art. 12, IV comma della Legge n. 865/1971;

Vista la L.R. 19.12.2002 n. 37, e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

- di prendere atto della sentenza n. 170 pronunciata il 18.11.2003, dalla Corte di Appello di Bologna e

depositata in data 21.01.2004, nell'ambito della causa civile intentata dal Sig. PAGNINI Sergio, per la procedura espropriativa citata in oggetto e premessa, che ha determinato l'indennità definitiva di esproprio in Euro 33.964,07 e l'indennità di occupazione in Euro 1.527,06 condannando il Comune espropriante al deposito e/o pagamento di dette somme, maggiorate dei relativi interessi legali a far data dal 15.01.2001 al saldo, nelle modalità ivi indicate;

- di prendere altresì atto ed accettare l'accordo formalizzato in data 13 settembre 2004 dal Sig. PAGNINI Sergio, in atti, con il quale il medesimo dichiara di rinunciare al ricorso in Cassazione e di accettare i conteggi predisposti in merito a quanto sopra dall'ufficio espropri con nota dell'11.08.04, pure in atti, che quantifica in complessivi Euro 33.083,70 la liquidazione a suo favore oltre alla restituzione dell'importo di Euro 6.363,78 già depositato presso la Cassa DD.PP. di Forlì;

- di autorizzare, pertanto, la Cassa DD.PP. - Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro - Sede di Forlì - Via Solferino n. 21, alla restituzione a favore del Sig. PAGNINI Sergio nato a Pozzo Alto (PS) il 17.05.1940, residente in Cattolica - Via G. Garibaldi n. 178 - (Cod. Fis. PGN SRG 40E17 I721U) del deposito amministrativo di Euro 6.363,78 (L. 12.322.000), giusta quietanza n. 155 del 31.07.2000, oltre agli interessi maturati e maturandi;

- di dare altresì atto che l'anzidetta restituzione e relativo pagamento dovrà avvenire in esenzione della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 11, comma 5 e segg. della Legge n. 413/91, in quanto trattasi di indennità riferita a terreni non ricompresi nelle zone A, B, C e D di cui al D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444;

- di esonerare gli uffici ed i funzionari della Direz. Prov.le Servizi Vari Cassa DD.PP. che provvederanno all'istruttoria della restituzione in questione da ogni, qualsiasi responsabilità al riguardo precisando, a tal proposito, che durante l'evolversi della procedura espropriativa di cui trattasi non risultano presentate opposizioni di terzi al pagamento dell'indennità all'epoca determinata;

- di dare atto che la complessiva spesa di Euro 33.083,70 determinata con il presente atto risulta già disponibile sul Cap. 9944.000 "Lavori di sistemazione svincolo Via Pantano (Mutuo)" R.P. 1996 - impegno n. 2096 - sub 5 già assunto in esecuzione alla propria Determinazione n. 39 del 7.02.1999 - sub 04;

- di individuare nella persona del dr. Gastone MENTANI, funzionario dell'ufficio espropri, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;